



Titolo I - la RETE dei servizi per le politiche del lavoro - agenzia Anpal;

Titolo II - definizioni quadro;

Titolo III - riordino degli incentivi all'occupazione;

Titolo IV - disposizioni urgenti e finali;



#### **RETE** ... lavori in corso

Legge "Del Rio" n.56 del 7 aprile 2014 in attesa d.

Riforma del TITOLO V d. Costituzione



# RIPARTO/RIORDINO DELLE COMPETENZE tra Stato, Regioni e ... entro il 2016 ?

TRANSIZIONE «BIENNALE»



# INVESTIMENTI > SPI (€) 2014

tot. spesa SPI (in mil.€)

spesa x lav. in cerca lav. (in €)



1.380

208



1.360

2.228



5.950

1.396



8.960

1.650



480

66



# INVESTIMENTI > SPI (risorse umane) 2014

#### personale SPI

n.disoccupati x op.re



10.870





2.380

64



48.600

51



119.200

25



8.482

432



#### invarianza di costo o nuova «operazione risparmio» ?





#### SPESA ANNUA per AMM. SOCIALI >>> risparmi x PAL ???

ANNO 2013 (mln di euro)	Spesa per prestazioni	Spesa per contr.figur.	Contributi incassati	Saldo
Cigo	1.132	788	2.670	750
Cigs	1.952	1.550	1.070	-2.432
Cigd	786	5.40	29	-1.297
Ind.mobilità	1.915	1.390	575	-2.730
Aspi	2.725	2.431	3.978	-1.178
MiniAspi	1.447	1.036	-	-2.483
Tratt. * Disoccupaz.	4.554	1.346	700	-5.200

<sup>\*</sup> preval. sett. agricolo, edile


fonte: elab. su rapporto annuale INPS

-14.570 mil. di €

La **Legge di stabilità** 2015 ha stanziato per l'intera l'attuazione del Jobs Act **2,2** mld per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e **2** mld dal 2017



### RETE naz.le dei servizi per le politiche del lavoro



#### risorse umane

- 1.1.2016 > ANPAL vigilata dal Min.Lavoro;
- funzionam. con € già disponibili a legislazione vigente;
- Soc.PP.> art. 8 DLgsv. 30 luglio 1999, n. 300 (partec.da Stato, Regioni. Prov.Aut.);
- dotazione organica > a partire da 395 (CCNL comp. ministeri);
- per 5 anni, una quota del 50% d.posti messi a concorso d.Anpal > riservati al personale prov.te d. SpA a totale partecip. pubblica, aventi le specifiche competenze richieste (Min.Lav,IL,Isfol);



#### risorse Anpal - dettaglio A

- 1. Le risorse complessive attribuite all'agenzia a decorrere dall'anno 2016 sono costituite:
- a) dal <u>finanziamento annuale</u>, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) dal Fondo per le Politiche attive del lavoro di cui all'articolo
- 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) dal <u>fondo di rotazione</u> di cui all'**art**icolo **9**, **c**omma **5**, del **d**ecreto legge 20 maggio 19**93**, n. **148**, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. **236**;
- d) dalle <u>risorse</u> finanziarie <u>trasferite da **altre amministrazioni**</u> secondo quanto disposto dall'**art**icolo **9**, **c**omma **2** del **d**ecreto legislativo n. **300** del 19**99**.



#### risorse Anpal - dettaglio B

- 2. <u>dal 2016</u> le entrate del contributo integrativo, **art. 25 L.** 21/12/19**78** n. **845**, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50% al predetto fondo di rotazione e per il restante 50% al fondo sociale per l'occupazione e la formazione, art. **18** del **DL** 29/11/20**08** n. **185**, convertito, in **L.** 28/01/20**09**, n. **2**.
- 3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 può esser e individuata una quota non superiore al 20% delle entrate annue del fondo di rotazione art. 9, comma 5, del DL n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.



#### risorse Anpal - dettaglio C

- 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
- a) alla <u>quota parte del fondo per l'occupazione</u> alimentata secondo i criteri stabiliti con il <u>comma 2</u>;
- b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo di frequenza attività formative);
- c) all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (incentivi assunzioni t.i.);
- d) alle somme già destinate al <u>piano gestionale</u> di cui all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.

governance

Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:

- a)il Consiglio di Amministrazione (Presid.>Commiss.IL);
- b) il Consiglio di vigilanza > 10 di CGIL, CISL, UIL (unico > NO €);
- c) il Direttore generale (obiettivi da raggiungere biennio);
- d) il Collegio dei revisori.



ruolo/compiti per Min.Lavoro

- LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI >>> GARANTITE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE !!!
- monitoraggio politiche occupazionali e del lavoro;
- programmazione e riprogrammazione;
- definizione delle linee di indirizzo;
- modalità op.ve, ammontare > ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE;
- definizione di CONGRUA OFFERTA DI LAVORO;
- accreditamento e gestione albo naz.le d. Enti di formazione;
- indirizzo Fondi Interprof.li e Enti ex DL 276



# ruolo/compiti diretti per ANPAL

- a) coord.e gestione Naspi e <u>SPI</u>, <u>collocamento dei disabili</u>
  L. **68**/99, <u>politiche di attivazione lav.ri disoccupati</u>, (in partic. <u>beneficiari di prestaz. sostegno al reddito colleg.</u> <u>cessazione d.rapp.di lavoro</u>);
- b) definizione standard di servizio per lemisure articolo 18;
- c) <u>determinazione</u> <u>modalità operative</u> e dell'<u>ammontare</u> dell'<u>assegno individuale di ricollocazione</u> e di <u>altre forme</u> di <u>coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'art.12</u>;
- d) coordinamento attività Eures;
- e) <u>definizione metodologie</u> di <u>profilazione degli utenti</u>, allo scopo di <u>determinarne</u> il <u>profilo personale di occupabilità</u>, nonché dei <u>costi standard</u> applicabili ai <u>servizi</u> e alle <u>misure</u> di cui all'art. <u>18</u>;



# ruolo/compiti diretti per ANPAL

f) promozione e cood., con Agenzia per coesione territ., progr. cofinanziati dal FSE, e progr.cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del FSE; g) sviluppo e gestione integrata SISTEMA INFORMATIVO UNICO delle politiche del lavoro, art. 13, e predisposizione strumenti tecnologici per supporto all'attività di intermediaz. tra domanda e offerta di lavoro e interconnessione con gli altri soggetti PP: e priv.; h) accreditamento organismi privati che possono essere chiamati a svolgere funzioni di SPI per art.12 e gestione albi nazionali per artt. 12 e 15 e art4 del DL n. 276 del 2003; i) gestione programmi operativi nazionali n.materie di competenza, e progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;



# ruolo/compiti diretti per ANPAL

- delle aree per cui non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di PAL o vi sia rischio di mancato rispetto degli stessi liv. e supporto alle regioni, ove i liv. essenziali d.prestaz. non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei SPI e delle PAL;
- m) <u>definizione</u> di <u>metodologie</u> di <u>incentivazione alla</u> <u>mobilità territoriale</u>;
- n) <u>coordinamento</u> anche <u>Fondi Interprofessionali per</u> <u>la formazione continua</u> art. 118 L. n. 388/00, nonché dei <u>fondi bilaterali</u> di art. 12, *comma* 4, del DL n. 276/03;



# ruolo/compiti diretti per ANPAL

o) assist.e consulenza x gestione crisi di aziende con unità prod.ve in più province d.stessa regione o in più regioni e, a richiesta del *gruppo di coord. d.progetto di riconversione* e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza per gestione crisi az.li complesse art. 27 DL 22.6.12 n. 83; p) gestione di progr.d.reimpiego/ricollocaz. per crisi di aziende con unità prod.ve in diverse prov. d.stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizz. cofinanziati con il Fondo Europeo di adequamento alla glob. (FEG), nonché di progr. sperimentali di PAL; q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30.



# ruolo/compiti <u>aggiuntivi</u> per ANPAL

2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le Regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Le Convenzioni in oggetto possono arrivare a prevedere *persino* la realizzazione / costituzione d. Agenzia Regionale!

#### l'ISFOL

- a) <u>studio, monitorag gio e v alutazione</u>, i<u>n materia di istruzione e formazione professionale</u>, <u>formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza</u>, <u>formazione continua</u>, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo **13**;
- b) <u>studio, monitorag gio e v alutazione</u> delle <u>politiche del lavoro</u> e dei <u>servizi per l'impiego</u>, ivi inclusa la <u>verifica del raggiungimento degl</u> i <u>obiettivi d a parte dell'ANPAL</u>, nonché delle <u>spese per prestazioni</u> <u>connesse allo stato d i disoccupazione</u>, <u>studio, monitoraggio e valutazione</u> delle al<u>tre politiche</u> <u>pubbliche</u> che <u>direttamente o indirettamente</u> producono <u>effetti sul mercato del lavoro</u>;
- c) <u>gestione</u> di **progetti comunitari**, anche in co<u>llaborazione</u>, con <u>enti,</u> <u>istituzioni pubbliche, università o sogge tti privati operanti nel camp o della istruzione, formazione e della ricerca</u>.
- 3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'<u>INPS</u> garantisce al <u>Ministero</u> del lavoro e delle politiche sociali, all'<u>ANPAL</u> e all'I<u>SFOL</u> il <u>pieno accesso ai dati cont enuti nei propri archivi gestionali</u>.



#### Sistema Informativo UNICO

- 1. L' <u>ANPAL</u> realizza, con <u>INPS</u> e <u>ISFOL</u>, valorizzando e <u>riutilizzando</u> le piattaforme <u>realizzate</u> (?) dalle regioni e dal Min.Lavoro, il <u>S.I.U.P.L.</u>, nonché un <u>portale unico</u> per la <u>registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le PAL</u>.
- 2. Costituiscono elementi del SIUPL:
- a) il <u>sistema informativo</u> dei <u>percettori di ammortizzatori</u> <u>sociali</u>;
- b) l'archivio inform.to delle comunicazioni obbligatorie;
- c) i dati relativi alla <u>gestione</u> <u>dei servizi per l'impiego e delle</u> <u>politiche attive del lavoro</u>, ivi incluse la **scheda anagrafica e professionale** di cui al <u>comma 3</u>;
- d) il <u>sistema informativo</u> della <u>formazione professionale</u>, di cui all'articolo <u>14</u> del presente decreto.



#### Sistema Informativo UNICO

- 3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.
- 4. Allo scopo di <u>semplificare</u> gli adempimenti per i datori di <u>lavoro</u>, le <u>comunicazioni</u> di <u>assunzione</u>, <u>trasformazione</u> e <u>cessazione</u> dei rapporti di lavoro, sono <u>comunicate per via telematica all'ANPAL</u> che le mette a disposizione dei <u>centri per l'impiego</u>, del <u>Ministero del lavoro</u>, dell' <u>INPS</u>, dell'<u>INAIL</u>, dell'<u>Ispett.to naz.le del lavoro</u>.
- 5. Allo scopo di <u>certificare</u> i <u>percorsi formativi</u> seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l' <u>ANPAL</u> <u>definisce</u> <u>modalità di lettura delle informazioni a favore di altri soggetti interessati;</u>
- 6. Allo scopo di <u>monitorare</u> gli <u>esiti occupazionali dei giovani</u> in uscita da percorsi di istruzione e formazione;



# SISTEMA INFORMATIVO UNICO COORD. BANCHE DATI ???

#### **STATO ATTUALE:**

- •2 "DORSALI" (1 operativa x i dati ed 1 amministrativa);
- •1 sistema nazionale (???);
- •20 sistemi regionali (9 non attivi) 'semicompatibili' ma non comunicanti fra loro >>> Y.G.;



#### la RETE > IL SISTEMA INFORMATIVO UNICO

#### Sistema Informatico unico

integrato con le banche dati INPS, Inail, Ag. Entrate, Fondi, etc. - a 'tre livelli':

1.utente completamente autonomo abilitato anche all'aggiornamento dei propri dati;

2.utente autonomo ma con necessità (esplicita/non) di assistenza telef.ca/diretta 'ad hoc';

3.utente con necessità di 'prima' accoglienza, presa in carico, orientamento, aggiornamento dati, etc.;



#### **DEFINIZIONI 'QUADRO'**

#### TITOLO II PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI PAL

- SERVIZI E MISURE DI PAL;
- STATO DI DISOCCUPAZIONE (disocc.parziali) art. 19;
- PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO;
- +CONDIZIONALITA' E LEP x FRUITORI SOST.
   REDDITO;
- + 'CONDIZIONALITA' E LEP x FRUITORI SOST. AL REDDITO in costanza di rapporto di lavoro;
- ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE e suo finanziamento;
- OFFERTA DI LAVORO CONGRUA;
- UTILIZZO DIRETTO LAV.RI CON SOST.AL REDDITO;
- COLLOCAMENTO 'GENTE DI MARE';
- LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP);



- 1. Ai disoccupati (art. 19, comma 1), la cui <u>durata di disoccupazione eccede i</u>
  4 mesi è riconosciuta, nei limiti delle disponib ilità assegnate a tale

  finalità per la regione o provincia autonoma di residenza, una somma denominata « assegno individuale di ricollocazione », graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.
- 2. L'a ssegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l'impie go al completamento della procedura di profilazione;
- 3. <u>L'assegno di ricoll ocazione non concorre alla form azione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito d.persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione prev.le e assist.le</u>.
- 4. L'assegno di cui al comma 1 è **spendibile** al fine di **ottenere un servizio di assistenza intensiva** nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditat i. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è r iservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio può essere richiesto dal disoccupato <u>entro due mesi</u> dal riconoscimento dell'assegno e ha una <u>durata di sei mesi</u>, <u>prorogabile per altri sei</u> nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.



- 5. Il servizio per il quale è utilizzato l'A.D.R. deve prevedere:
- a)l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
- b)il progr.di ricerca d.nuova occup. e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificaz.prof.le mirata a sbocchi occup.li esistenti nell'area stessa;
- c)l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
- d)l'assunzione dell'onere del sog getto di accettare la proposta di lavoro congrua rispetto alle sue cap acità, aspirazioni, e po ssibilità effettive, in rapporto alle condizioni del MdL nel territorio di riferimento ed al periodo di disocc.ne;
- e)l'obbligo per il tutor di comunicare al CPI competente l'eventuale rifiuto ingiustificato da parte dell'interessato, di svolgimento di una delle attività di cui alla lettera c), o di occasione di lavoro congrua, a norma del punto d). Ricevuta la comunicazione, il CPI provvede ad attivare i meccanismi di condizionalità di cui all'art. 21
- f)la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

- 6. In caso di utilizzo dell' **ADR** presso un soggetto ac<u>creditato</u> ai sensi dell'articolo 12, lo stesso è t enuto a darne immediata comunicazione al CPI presso cui il disoccupato ha sottoscritt o il <u>patto di servizio personalizzato</u>. Il CPI è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
- 7. Le modalità operative e l'ammontare dell' **ADR**, sono definite dal CdA d.ANPAL, previa approvazione del Min.Lav., sulla base dei seguenti principi:
- a) riconoscimento dell'ADR prevalentem.a risultato occupazionale ottenuto;
- b) definizione dell'ammontare dell' **ADR** in maniera da mantenere l'economicità d'attività, considerando una ragionevole % di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricoll.ne non fornisca il risultato occupazionale;
- c) graduazione d.amm.re d.ADR in relaz.al profilo personale di occupabilità;
- d) Obbligo di fornire assist. appropri ata nella ricerca della nuova occup.ne, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
- e) obbligo, di comunicare le off.di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto;
- f) Obbligo di comunicare all'ANPAL, le situazioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8, ai fini dell'emanazione dei relativi provvedimenti.



8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti, con riferimento agli esiti di ricolloc azione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occup abilità. Gli esiti della valutazione so no pubblici e l'ANPAL ne cura la distribu zione ai CPI. L'ANPAL segnala agli oper.ri gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Ad un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

### L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE finanziam.

- 1. Al finanziamento dell'ADR concorrono le seguenti risorse:
- a)il fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013; b)risorse dei P.O. cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.
- 2. Per garantire il finanz.to dell'ADR, il Min.Lav., previa verifica delle compatibilità finanziaria e dell'asse nza di nuovi o ma ggiori oneri per la finanza pubblica da parte del MEF, Regioni e le prov.aut., definiscono, con intesa in Conf. Stato-Regioni, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal FSE.
- 3. Nei casi di cui al l'art.2, co.10-bis, L. n.92/12, l'INPS versa al l'ANPAL una somma pari al trenta% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a fina nziare il Fondo politiche attive del lavoro. All'art. 2, co.10-bis, L. n.92/12, le par ole "50%" sono sostituite dalle seguenti: "20%".




#### RIORDINO INCENTIVI OCCUPAZIONE

#### REPERTORIO NAZIONALE DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

- a) categorie di lavoratori interessati;
- b) categorie di datori di lavoro interessati;
- c) modalità di corresponsione dell'incentivo;
- d) importo e durata dell'incentivo;
- e) ambito territoriale interessato;
- f) conformità alla normativa in mat. di aiuti di stato.



#### AMM.SOC.>PAL>SPI>INC.DOM.-OFF.



RI-ORIENTAMENTO, MONITORAGGIO e VALUTAZIONE COSTANTI



#### L'INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA













